

Pubblicato il 31/07/2023

N. 00594/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00345/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 345 del 2023, proposto da:

Comunità del Territorio di Costa Paradiso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sara Merella e Massimo Occhiena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Ballero e Claudia Spezziga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria *ex lege* in Cagliari, via Dante n. 23;

nei confronti

- Servis 2000 S.r.l., Abbanoa S.p.A., Paradiso Costruzioni S.r.l., Associazione per Tutela del Territorio di Costa Paradiso - Atcp, Gruppo Mela, Gruppo Gravina, Antonio Maria Mela, Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia-Tempio,

Provincia Sassari, Egas, Regione Autonoma della Sardegna, Arpa Sardegna, non costituiti in giudizio;

- Carolina D S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Biz e Leopoldo De' Medici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'ottemperanza:

- della sentenza del TAR Sardegna, Sez. II, 2 marzo 2022, n. 142 passata in giudicato in data 2 ottobre 2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trinità d'Agultu e di Vignola, dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna e di Carolina D S.r.l.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con sentenza 2 marzo 2022, n. 142, questa Sezione, in parziale accoglimento del ricorso R.G. n. 1010/2018 proposto dalla Comunità del Territorio di Costa Paradiso, aveva condannato il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola a procedere alla presa in carico delle opere di urbanizzazione relative al Piano di lottizzazione *Costa Paradiso* -in particolare l'impianto fognario e l'impianto idrico, nonché il sistema viario e le aree a verde pubblico- precisando che detta acquisizione sarebbe potuta e dovuta avvenire *"quando sarà accertato, previo collaudo, che le opere di urbanizzazione si trovano in condizioni "accettabili", anche se ciò non deve tradursi in un rinvio sine die dell'attuazione del prefigurato modello legale di gestione; in particolare il sistema corretto per contemperare le due esigenze è quello da tempo descritto dalla giurisprudenza amministrativa, anche di questa*

Sezione, secondo cui il Comune deve procedere senza indugio al collaudo delle opere esistenti con le seguenti precisazioni: - qualora detto collaudo dia esito positivo -sia perché le opere di urbanizzazione risultino conformi al piano e alla convenzione di lottizzazione, sia perché le opere medesime, pur non conformi al piano e alla convenzione di lottizzazione, risultino comunque "funzionali alle necessità dell'insediamento realizzato" (fatta salva - relativamente a quest'ultima ipotesi - l'approvazione di eventuale variante al piano di lottizzazione)- il Comune dovrà procedere alla presa in carico delle opere, previa acquisizione, eventualmente coattiva, della proprietà delle aree di sedime; - qualora, invece, a seguito del collaudo le opere risultino non funzionali alle necessità dell'insediamento realizzato, il Comune dovrà procedere alla messa a norma ovvero al completamento e/potenziamento delle stesse, in surroga ai lottizzanti e agli altri obbligati, escutendo, ove necessario le relative fideiussioni e qualora ciò non sia possibile, rivalendosi sui soggetti lottizzanti e, in via gradata, sui soggetti aventi causa dei lottizzanti medesimi, obbligati propter rem".

Inoltre con la stessa pronuncia era stato precisato che "- il Comune resistente non può, ovviamente, procedere al collaudo allo stato attuale delle opere di urbanizzazione, pacificamente non conforme ai "minimi richiesti", tanto da essere stato redatto, e approvato in tutte le sedi competenti, apposito progetto per l'adeguamento delle stesse; - nulla vieta che tali lavori siano effettuati, invece che dal Comune o dal lottizzante, da singoli proprietari di lotti o, comunque, da imprese private, come già si è stabilito e come ampiamente si evidenzierà fra breve in sede di esame del secondo gruppo di domande processuali proposte dalla ricorrente; - nel caso specifico, dunque, il Comune potrà e dovrà procedere, senza ulteriore indugio, al collaudo e alla conseguente presa in carico delle infrastrutture una volta che le stesse saranno ultimate dalle imprese incaricate, oltre che, ovviamente, dover intervenire d'ufficio in caso di ritardo o inadempimento da parte degli esecutori".

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 12 maggio 2023,

la Comunità del Territorio di Costa Paradiso ha chiesto che sia data esecuzione alla suddetta pronuncia di cognizione, ordinando al Comune intimato di prendere in carico le opere di urbanizzazione entro un termine congruo, nonché nominando un commissario ad acta che intervenga in caso di perdurante inadempimento. Parte ricorrente, infatti, ha riferito che, pur a fronte di ripetuti contatti con lo stesso Comune, nonché con Abbanoa S.p.A. e con EGAS, soggetti pubblici coinvolti nella gestione dell'impianto fognario e dell'impianto fognario, non è stata ancora ultimata la rete fognaria e sono state prese in carico soltanto la rete stradale e le aree a verde pubblico.

Costituitosi in giudizio l'EGAS riferisce di avere diligentemente promosso la definizione del procedimento in questione, tra l'altro convocando apposita riunione tra le parti interessate, svoltasi in data 22 febbraio 2023, all'esito della quale *"In virtù di quanto condiviso nel corso dell'incontro, con nota prot. n. 1176 del 9 marzo 2023 (all. 10), al fine di procedere, in via preliminare, al trasferimento del segmento di acquedotto e rete idrica al Gestore del Servizio Idrico Integrato, l'EGAS ha chiesto alla Comunità del Territorio di Costa Paradiso ed all'Amministrazione comunale "di voler rendere disponibile al Gestore la documentazione tecnica e amministrativa necessaria per la predisposizione di un aggiornato stato di consistenza delle infrastrutture e consentire al medesimo la stesura del piano degli interventi necessari per il mantenimento della corretta funzionalità delle infrastrutture". Richiesta cui ha fatto seguito l'ulteriore invito alle parti "a programmare i sopralluoghi operativi in loco per le conseguenti e consuete attività propedeutiche alla presa in carico", atti a consentire la sottoscrizione di un verbale di consistenza e funzionalità delle infrastrutture, già nella titolarità dell'amministrazione comunale. Solo al termine della suddetta procedura, come detto, si potrà giungere alla sottoscrizione dell'atto di trasferimento della gestione, da predisporre a cura dell'EGAS"* (così, testualmente, la memoria difensiva di Egas).

Con memoria difensiva del 30 giugno 2023 -in relazione al sopra descritto invito di EGAS all'esibizione della documentazione necessaria alla predisposizione di un aggiornato stato di consistenza delle infrastrutture idriche e fognarie, previa effettuazione dei necessari sopralluoghi- parte ricorrente ha evidenziato che *"1) I soggetti deputati ad effettuare i sopralluoghi e a redigere conseguentemente lo stato di consistenza sono esclusivamente il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola e Abbanoa, come chiarito nella precedente nota EGAS del 14 novembre 2022 (doc. 9). 2) Con nota del 15 marzo 2023 (che si produce come doc. 11), la ricorrente Comunità ha dato riscontro alla nota di EGAS, precisando che – già a far data dal 2020 – aveva consegnato all'ufficio tecnico del Comune tutta la documentazione tecnica in suo possesso relativamente agli impianti; la stessa si rendeva comunque disponibile a provvedere ad una nuova trasmissione dei documenti menzionati mediante utilizzo della piattaforma Wetransfer a causa delle notevoli dimensioni dei file. IV. Nella menzionata nota di riscontro veniva altresì sottolineato che l'Amministrazione comunale avrebbe dovuto essere comunque in possesso dei progetti delle opere dalla stessa a suo tempo approvati a seguito della loro presentazione da parte della lottizzante che, come è noto, non è la Comunità del Territorio di Costa Paradiso, qualificata anche da codesto Ecc.mo TAR nella sentenza di cui si chiede l'ottemperanza quale struttura di natura condominiale con la sola finalità di gestire gli interessi comuni dei proprietari, sebbene nella sostanza, invece, negli ultimi trent'anni si sia dovuta sostituire – suo malgrado – all'Amministrazione comunale nella gestione e manutenzione delle opere di urbanizzazione".*

Costituitosi in giudizio, il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, con memoria difensiva del 7 luglio 2023 si è opposto all'accoglimento del ricorso, evidenziando, qui in sintesi, che: - la presa in carico dell'impianto fognario da parte di Abbanoa S.p.A. ha trovato ostacolo nel fatto che lo stesso necessita di importanti interventi di adeguamento e completamento, coprendo allo stato attuale solo 1/3 circa delle proprietà comprese nella lottizzazione), in pendenza dei quali *"il Comune, come*

risulta dai documenti in atti, è riuscito comunque a concordare una gestione temporanea attraverso un protocollo d'intesa alla quale seguirà la presa in carico formale a seguito della installazione dei suddetti generatori i quali, come affermato dalla medesima sentenza oggetto di ottemperanza, sarebbero a carico dei soggetti lottizzanti che in gran parte sono rappresentati da parte ricorrente. In ogni caso il Comune si sta attivando per notificare a tutti i soggetti lottizzanti le ordinanze ingiuntive finalizzate al reperimento delle risorse economiche necessarie a integrare gli impianti in modo da poter consegnare gli stessi ad Abbanoa... I lavori di completamento stanno procedendo nonostante le inspiegabili impugnazioni da parte della Comunità che hanno determinato dei rallentamenti" (così, testualmente, la memoria comunale); - la procedura volta alla presa in carico della rete idrica è in corso; - è stata già ultimata la presa in carico del sistema viario e delle aree a verde pubblico, per cui "nessun tipo di inadempimento alla sentenza può essere ipotizzato con riferimento a tali beni".

Si è, infine, costituita in giudizio la Carolina D S.r.l., chiedendo la reiezione del ricorso senza sviluppare difesa argomentate.

Alla Camera di consiglio del 13 luglio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione. Il ricorso è fondato nei termini e per gli effetti che si passa a esporre. È incontestato che, allo stato attuale, il Comune resistente -presi in carico soltanto il sistema viario e le aree a verde pubblico- non abbia ancora definito il procedimento volto al completamento e all'acquisizione della rete fognaria, nonché all'acquisizione della rete idrica, come stabilito nella sentenza di cognizione n. 142/2022 (vedi *supra*).

Sul punto si ribadisce quanto già evidenziato nella sentenza di cognizione in ordine al fatto che compete al Comune porre in essere gli interventi di adeguamento e completamento degli impianti necessari ai fini della presa in carico e affidamento degli stessi al Gestore Unico, pur non essendo escluso che dette opere possano essere materialmente realizzate da soggetti privati, fermo restando, come

ugualmente precisato nella pronuncia di cognizione, che pure in questo caso rimane in capo al Comune la responsabilità di sovrintendere all'esecuzione degli interventi necessari, nonché, laddove necessario secondo la valutazione discrezionale dello stesso, di porre fine all'intervento dei privati in favore di altre soluzioni più efficienti e tempestive.

Pertanto, sulla base di quanto esposto, deve disporsi la condanna del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola a concludere il procedimento di acquisizione delle opere, previo adeguamento, completamento e collaudo delle stesse, entro il termine di duecento giorni dalla comunicazione o notificazione della presente pronuncia.

Il Collegio ritiene opportuno procedere sin d'ora alla nomina di un Commissario ad acta, nella persona del Direttore del Servizio del Genio civile di Sassari presso la Regione Sardegna, o suo delegato, il quale -laddove decorra infruttuosamente il sopra citato termine di duecento giorni assegnato al Comune, potrà in essere gli atti necessari all'esecuzione del giudicato entro l'ulteriore termine di duecento giorni dalla comunicazione, a cura della parte ricorrente, della scadenza del termine assegnato. Ove necessario il Commissario potrà, con istanza motivata e documentata, chiedere al Tribunale di prorogare il suddetto termine per il tempo necessario al completamento dell'incarico.

Sarà compito del Commissario ad acta, ove necessario sostituendosi nell'esercizio dei poteri ordinariamente spettanti agli organi comunali, curare tutti gli adempimenti necessari alla piena esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 142/2022, tra cui, a titolo esemplificativo, l'affidamento degli incarichi professionali e dei contratti di appalto necessari alla realizzazione delle infrastrutture mancanti o al completamento di quelle esistenti, la nomina dei professionisti incaricati di collaudarle, l'approvazione dei relativi atti di collaudo, il rilascio dei titoli edilizi eventualmente necessari, l'adozione delle finali determinazioni di acquisizione delle opere di urbanizzazione al patrimonio indisponibile del Comune.

Tali funzioni potranno essere esercitate dal Commissario in via diretta o anche

avvalendosi degli organi del Comune, il cui personale dovrà fornirgli tutta l'assistenza e la collaborazione necessarie.

Il compenso spettante al Commissario ad acta è fissato in euro 5.000,00 (cinquemila/00), che il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola dovrà corrispondergli subito dopo l'insediamento, ferma la possibilità che il Tribunale riconosca, poi, un'integrazione -su richiesta motivata dell'interessato e sempre a carico del Comune- al termine del mandato e alla luce della documentata complessità dell'attività svolta. Inoltre il Comune dovrà tenere indenne il Commissario ad acta da eventuali spese di trasferta (trasporto, vitto e alloggio), mediante rimborso mensile delle stesse a fronte della presentazione di documentazione comprovante le spese sostenute.

Pertanto, in conclusione, il ricorso deve essere accolto nei termini sin qui esposti.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei termini specificati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lensi, Presidente

Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore

Gabriele Serra, Referendario

L'ESTENSORE

Antonio Plaisant

IL PRESIDENTE

Marco Lensi